

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 30.06.2008	Approvazione Regolamento per il servizio di noleggio con conducente.
---------------------	--

L'anno duemilaotto il giorno trenta del mese di giugno alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, a seguito d'invito diramato dal Sindaco, in data 23.6.2008, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, in PRIMA convocazione

All'appello risultano presenti:

			PRES.	ASS.
1	NIGLIA	ANDREA	X	
2	VALLONE	AGOSTINO	X	
3	CARONZOLO	MARIA ROSA	X	
4	APRILE	FRANCESCO	X	
5	GRASSO	NICOLA	X	
6	SCORDAMAGLIA	FRANCESCO	X	
7	CUTELLE'	MICHELE	X	
8	GARRI'	ROSARIA	X	
9	GARRI'	GERARDINO	X	
10	STAROPOLI	PASQUALE	X	
11	BORELLO	GIUSEPPE		X
12	COLACE	GIACOMO	X	
13	SCORDAMAGLIA	GIACOMO	X	
14	GRASSO	BIAGIO	X	
15	CENTRO	MARIA TERESA		X
16	RIZZO	FRANCESCO	X	
17	MASSARA	COSTANTINO		X
			14	3

TOT. PRESENTI n. 14 su n. 17 consiglieri assegnati al Comune e su n. 17 in carica.

Assume la Presidenza il Sindaco del Comune Dr. Andrea Niglia.

Assiste il Segretario Comunale Dr. Annunziato Vazzana.

Il Consiglio Comunale

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 4 del 18.3.2007 con la quale si è proceduto all'approvazione del regolamento di noleggio con conducente;

Ritenuto dover procedere alla revisione dello stesso al fine di meglio adeguarlo alle normative in materia in vigore, con particolare riferimento alla Legge Regionale n. 23/99;

Visto il nuovo schema di regolamento, opportunamente aggiornato, elaborato dal responsabile al servizio;

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'approvazione dello stesso nella nuova stesura opportunamente rivista ed aggiornata;

Preso atto del parere favorevole, in linea tecnica, espresso dal segretario comunale a mente dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Con voti n. 14, su n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di revocare il precedente regolamento di cui alla delibera consiliare n. 4 del 18.3.2007;
2. Per l'effetto approvare il nuovo regolamento per il servizio di noleggio con conducente, composto di n. 34 articoli, che allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Consiglio Comunale

Successivamente con n. 14 voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

COMUNE DI BRIATICO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART.1	DISCIPLINA DEL SERVIZIO
ART.2	DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
ART.3	DETERMINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO
ART.4	MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART.5	ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA
ART.6	AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART.7	REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
ART.8	MODALITA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART.9	CONTENUTI DEL BANDO
ART.10	COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
ART.11	ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI
ART.12	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART.13	ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ART.14	TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA
ART.15	INIZIO DEL SERVIZIO
ART.16	TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
ART.17	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER IL TRASPORTO PROMISCOU O PER TRASPORTI SPECIFICI DI PERSONE
ART.18	COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO
ART.19	INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
ART.20	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
ART.21	CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
ART.22	TARIFFE
ART.23	TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI
ART.24	FORZA PUBBLICA
ART.25	DIFFIDA
ART.26	SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ART.27	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART.28	DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART.29	SANZIONI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
ART.30	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
ART.31	IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
ART.32	AUTORIZZAZIONI PREESISTENTI -REGOLARIZZAZIONE
ART.33	ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI
ART.34	ENTRATA IN VIGORE

Art.1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natanti e veicoli a trazione animale, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 in seguito denominato servizio N.C.C..

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b) dal D.L.gvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- d) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- e) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- f) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- g) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- h) dalla L.R. 23/99;
- i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Per autoservizi pubblici non di linea si deve intendere il servizio di noleggio con conducente così come definito dall'art. 3 della legge n. 21/1992.
- 2) Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
- 3) Detti servizi sono compiuti a richiesta dei trasporti o del trasportato in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
- 4) Allo scopo di istituire nuove tipologie di servizi che avessero per finalità lo sviluppo, nell'ambito del territorio comunale, di un sistema collettivo di trasporto di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto alle tipologie di trasporto già esistenti, l'Amministrazione Comunale, verifica, attraverso uno studio di fattibilità la possibilità che anche gli esercenti il servizio di N.C.C. nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle vigenti normative in materia, possano effettuare tali tipologie di servizi.

Art.3

DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

Il numero ed il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti in:

- N° 18 (diciotto) autovetture per trasporto promiscuo persone e cose;
- N° 6 (sei) autobus per trasporto promiscuo persone e cose;
- N° 6 (sei) motocarrozzette per trasporto promiscuo persone e cose;
- N° 25 (venticinque) natanti per trasporto promiscuo persone e cose;
- N° 03(tre) autobulanzze.

Le autovetture debbono avere le seguenti caratteristiche:
Potenzialità motore non inferiore a 9 HP;
Numero posti otto escluso l'autista ed ulteriori caratteristiche definite dalla vigente normativa.

Gli autobus debbono avere le seguenti caratteristiche:
Potenzialità motore non inferiore a 23 HP;
Numero posti superiore a nove ed ulteriori caratteristiche definite dalla vigente normativa.

Le motocalzette debbono avere le seguenti caratteristiche:
Potenzialità motore non inferiore a 200 CC;
Numero posti non superiore a quattro escluso l'autista ed ulteriori caratteristiche definite dalla vigente normativa.

I natanti debbono essere in regola per come previsto dal codice di navigazione.

L'Autoambulanza deve essere in regola per come previsto dal successivo art. 17 con le leggi sanitarie e col nuovo codice della strada.

Art.4

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15-01-1992, n. 21.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 21/92.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. n. 21/92 e rientrare in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere trasferita allo stesso socio se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., ove eserciti con natanti.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, ha altresì l'obbligo di munirsi di:

- 1) contrassegno con la dicitura "NOLEGGIO" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore;
- 2) un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore del veicolo, recante le seguenti indicazioni:
 - Comune di BRIATICO e relativo Stemma Comunale;
 - n. d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante nel registro cronologico;
 - scritta in nero "N.C.C."

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92 per come previsto dal successivo art.8 del presente regolamento.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art.5

**ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE
SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA**

Nei casi di necessità accertati dall'Amministrazione Comunale, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale, rilasciata dal Responsabile del Settore.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C..

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art.6

**AMBITO TERRITORIALE PER
LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

Art.7

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europa, a condizione di reciprocità.

Art. 8

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti per il cui rilascio del certificato è competente la C.C.I.A.A..

L'iscrizione nel ruolo dei conducenti sarà obbligatoria, pena la revoca dell'autorizzazione, solo a decorrere dalla effettiva istituzione dello stesso ruolo da parte della Regione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 L. 21/92.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dal Responsabile del Settore entro 60 giorni dalla esecutività della Deliberazione che dispone l'aumento dell'organico, ovvero, entro il termine suddetto qualora si siano liberate, una o più autorizzazioni di N.C.C., a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato per 30 giorni consecutivi.

Art.9

CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione di concorso per la valutazione delle domande;

Art.10

COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per l'espletamento del concorso, la Giunta Comunale nomina un'apposita Commissione di concorso.

2. La commissione di concorso di cui al primo comma del presente articolo è così composta:

- a) Dirigente del Servizio o suo delegato che la presiede;
- b) Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale, ovvero delegato, in qualità di esperto in materia di viabilità, traffico e toponomastica locale;
- c) Assessore al ramo o un suo delegato;
- d) Segretario Comunale o suo delegato;
- e) Due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

3. La commissione di concorso opera validamente solo con la presenza di tutti i suoi componenti.

La commissione di cui al presente articolo dura in carica quattro anni. Essa è convocata dal presidente rispettando il termine di cui alla lett. d) del precedente articolo 9.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla categoria "C", del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti locali appartenente all'Ufficio Comunale competente designato dal presidente della commissione del concorso.

Art.11

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI

1. La Commissione, nella prima seduta, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri e prima

di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando.

2. La Commissione di Concorso, valutata quindi la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi e procede poi alla attribuzione del punteggio in base ai titoli presentati dai candidati ed ai criteri di valutazione precedentemente stabiliti. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione sarà successivamente affissa all'Albo Pretorio del Comune.

4. Alle valutazione devono essere presenti tutti i commissari a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

Art.12

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Responsabile del Settore interessato.

Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza, il possesso del titolo previsto ed obbligatorio per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada e il Certificato di abilitazione professionale, di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo conducenti rilasciato dalla Camera di Commercio I. e A. (solo a decorrere dalla sua effettiva istituzione da parte della Regione);
- b) documentazione comprovanti il possesso di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento;
- c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art.13

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. L'Ufficio Comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di Concorso e approvata dall'organo competente, provvede alla assegnazione dell'autorizzazione che verrà rilasciata dietro presentazione della seguente documentazione:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- b) essere iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
- e) non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 dicembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
- c) l'esser incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per

delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale, per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

2. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in data non anteriore a sei mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 445/2000, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.
3. L'Ufficio Comunale competente, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne da comunicazione agli interessati, invitandoli, entro trenta giorni a presentare la documentazione richiesta.
4. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di Concorso ha validità di anni uno. I posti in organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
5. L'Ufficio competente al rilascio istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Art.14

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di N.C.C., dovranno essere oggetto di valutazione i seguente titoli:
 - a) titolo di studio;
 - b) titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco e spagnolo);
 - c) servizio prestato in qualità di titolare, dipendente o collaboratore familiare di un'impresa che gestisce servizi di trasporto pubblico non di linea;
 - d) il punteggio assegnato secondo i criteri di cui alla lettera c) è incrementato del 50% nel caso in cui il richiedente abbia la residenza o la sede legale nel Comune di Briatico.
2. **A parità di punteggio è preferito**, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente di un impresa per lo stesso servizio (NCC a seconda del servizio non di linea al quale si riferisce la domanda) di sostituto, socio o collaboratore familiare .
3. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:
 - a) l'essere in possesso di altra licenza o autorizzazione nel comune di Briatico da almeno 2 anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità e regolarità;
 - b) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
4. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più giovane d'età.
5. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si dovrà far riferimento alla data di presentazione al protocollo della domanda di ammissione al concorso.

Art.15

INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art.16

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'ayente causa.

Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi dell' art.9 comma 2 della L. 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo (per come previsto dall'art.8 del presente regolamento), per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito al trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art.17

SERVIZIO DI NOLEGGIO PER IL TRASPORTO

PROMISCUO O PER TRASPORTI SPECIFICI DI PERSONE

Gli autoveicoli, le motocarrozze ed i natanti per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, quando possono essere utilizzati in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, debbono formare oggetto di autorizzazione di noleggio con conducente. La pianta organica riferita a detti veicoli di cui al precedente art. 3 è determinata tenendo conto dell'esigenze particolari dell'utenza che richiede tali servizi.

Per il servizio di autoambulanza offerto da privati al di fuori di enti o associazioni che perseguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, si deve tener conto delle esigenze delle associazioni. Tale servizio, ad esclusione di quelli appartenenti ad unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, non soggette ad alcuna autorizzazione per noleggio, deve farsi rientrare tra quelli ad uso di terzi e pertanto disciplinato dal presente regolamento e dell'art. 85 del nuovo Codice della Strada.

L'autorizzazione per il servizio di autoambulanza è rilasciata dal Comune nel cui territorio ha sede lo stazionamento e non in relazione alla sede legale del soggetto richiedente.

Il Responsabile del Settore, al momento del rilascio dell'autorizzazione e, secondo i casi, successivamente, dovrà verificare, tramite il servizio di Igiene Pubblica, che sussistano i requisiti e le condizioni vigenti stabilite dall'Autorità sanitaria competente per il trasporto degli infermi quali:

- a) il servizio di trasporto deve essere coordinato da un Direttore Sanitario che ne è il diretto responsabile;
- b) durante il trasporto degli infermi e feriti devono essere contemporaneamente presenti nell'autoambulanza due operatori, compreso l'autista, di cui almeno uno individuato dalla Direzione Sanitaria in relazione agli specifici compiti assistenziali da svolgere in occasione dell'intervento richiesto;
- c) ciascun automezzo, in regola con le norme stabilite dal Ministero dei Trasporti per le ambulanze, deve essere sottoposto a periodiche disinfezioni ordinarie almeno mensili e straordinarie dopo il trasporto di malati infettivi - contagiosi;
- d) qualunque modifica riguardante la Direzione Sanitaria, il personale, gli automezzi e le relative attrezzature, deve essere comunicata all'Autorità sanitaria locale per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- e) il trasferimento di degenti ricoverati deve di norma essere effettuato con autoambulanza e personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle competenti Autorità sanitarie.

Lo stazionamento delle autoambulanze disciplinate dal presente articolo può avvenire anche in luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione, in occasione di manifestazioni ad alta presenza di persone oppure in luoghi ove risulti facilitata la chiamata e l'uso da parte degli utenti (ospedali, case di cura o di riposo, ecc.) previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.

In relazione alle ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le autoambulanze valgono le norme legislative, regolamentari e tecniche delle leggi statali e regionali in materia.

COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 19

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 20

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 21

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente

normativa.

2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei soggetti portatori di handicap e relativi supporti necessari alla mobilità.

Art. 22

TARIFFE

1. La tariffa chilometrica minima e massima deve essere determinata annualmente dal titolare dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente sulle basi delle procedure di calcolo previste dal D.M. dei Trasporti 20/04/1993. Gli importi devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'Ufficio Comunale competente.
2. Il corrispettivo del trasporto è concordato direttamente tra il cliente e noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati.
3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con N.C.C. ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore.

Art. 23

TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

- E' fatto obbligo di trasporto di bagagli al seguito del passeggero.
- E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.
- Il trasporto di altri animali è facoltativo nelle condizioni previsti dal C.d.S. -

Art. 24

FORZA PUBBLICA

- E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da Agenti e Funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
- L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 25

DIFFIDA

- Il Responsabile del Settore diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale.
- Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 26

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Settore, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art. 27

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Settore dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art.26;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 16;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12.

In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche in uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del Settore provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo (all'atto in cui sarà istituito).

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del Settore dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 28

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Settore dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15 del presente Regolamento;

- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 15 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 16;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi;

La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 29

SANZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa,
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 250 per la violazione dell'art. 18, del comma 6 dell'art. 4 e del comma 3 dell'art. 20;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 250 ad un massimo di € 500 per la violazione dell'art. 22, del primo e dell'ultimo comma dell'art. 4 e del primo comma dell'art. 20.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Responsabile del Settore, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione entro 60 giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

Il Consiglio comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 30

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che

prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Il Responsabile del Settore decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C..

Art. 31

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.32

AUTORIZZAZIONI PREESISTENTI -REGOLARIZZAZIONE

Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento già esercitano il servizio di noleggio con conducente, dovranno adeguare la propria autorizzazione alla normativa prevista dal presente regolamento.

Art. 33

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

Art. 34

ENTRATA IN VIGORE

Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento si applicano le statuizioni contenute nella legge 15/01/1992, n. 21, nel D.L. n. 30/04/92, n. 285, come

modificato dal D.L.vo 10/09/93 , n. 360 , nonché in tutte le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, comunque, non incompatibili con le presenti norme.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

ALLEGATO A

alla delibera del Consiglio Comunale n.34 del 30.6.2008

In ordine alla regolarità tecnica, art.49 del D. L.gs 267/2000 si esprime parere:

FAVOREVOLE

Li 23.6.2008

**Il Responsabile del servizio
F.to Prostamo Caterina**

approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Dr. Andrea Niglia

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Annunziato Vazzana

Il sottoscritto segretario comunale visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 02.07.2008 al n. 351 del registro, prot. 5401, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.lgs. 267/2000

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Annunziato Vazzana

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47 – comma 2);
- Non essendo soggetta a controllo in quanto esecutiva di altra delibera (art. 45 – comma 5);
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 47- comma 3).

Li _____

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Annunziato Vazzana

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dr. Annunziato Vazzana

